REGOLAMENTO (CEE) N. 2497/74 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 1974

che completa il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede che, negli scambi tra gli Stati membri ed in quelli con i paesi terzi, gli importi di compensazione applicabili in seguito ad un deprezzamento della moneta interessata non possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che l'applicazione di tale norma ha dato adito a taluni inconvenienti; che essa ha infatti provocato deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza; che, d'altra parte, la situazione sul mercato mondiale differisce notevolmente da quella esistente al momento dell'introduzione di detta norma; che, per questi motivi, appare opportuno sospenderne l'applicazione;

considerando che, tenuto conto della situazione particolarmente difficile in cui versano attualmente i produttori di carne bovina in Irlanda, occorre adottare alcune misure atte a migliorare il reddito di tali produttori; che è possibile conseguire questo obiettivo prevedendo la riduzione temporanea degli importi compensativi applicabili alle esportazioni di alcuni prodotti dall'Irlanda nei paesi terzi; che occorre quindi completare in tal senso l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 21 ottobre 1974, l'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 è sospesa.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere di rimettere in applicazione, in tutto o in parte, questa disposizione.

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71 è completato dal seguente comma:

« Tuttavia, tale media è diminuita di un punto per il calcolo dell'importo compensativo applicabile fino al 28 febbraio 1975 alle esportazioni dell'Irlanda verso i paesi terzi di prodotti del settore delle carni bovine. »

Articolo 3

Sono abrogati:

a) il regolamento (CEE) n. 885/73 del Consiglio, del 31 marzo 1973, relativo alla non applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 974/71 nel settore dello zucchero [3], e

b) il regolamento (CEE) n. 1695/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, che determina in quale misura gli importi di compensazione monetari applicabili nel settore delle carni bovine in seguito al deprezzamento di una moneta possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi [4].

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 ottobre 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. BONNET

---

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.
(3) GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 35.
(4) GU n. L 173 del 28. 6. 1973, pag. 1.